

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma
Tel: 06 0635340262- cell. 348 7624764
e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA RICORSO

R.G. 9970/2019

ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

PER

Flavia Stabile (c.f. STBFLV68H43L776G), nata a Vernole (Le) il 3 giugno 1968 e residente a Roma in via Piadena 8, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Spina (c.f.SPNLNE69L50D086N – pec: avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0637514625), come da delega in calce al ricorso principale ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Viale delle Milizie, 9 – 00192 Roma;

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma;

Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma;

Comitato scientifico di cui Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 nominato ex D.M. Miur n. 138 del 3 agosto 2017 in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma;

Sotto-commissione esaminatrice 11 che ha esaminato il ricorrente nominata con Decreto Direttoriale N. 2080 del 31 dicembre 2018 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma;

resistenti

e nei confronti di

Comerci Giulio [REDACTED]

controinteressato

Per l'annullamento

- Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico prot.n. 1357 del 12 AGOSTO 2021 successivamente conosciuto, nella parte in cui rettifica la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto autorizza, tornando a confermare l'operato della Commissione del concorso D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e ne recepisce la graduatoria, illegittima, autorizzandone l'utilizzazione e disponendo ulteriori assegnazioni di candidati ai ruoli regionali;
- Nonchè, per gli stessi motivi per l'annullamento della stessa graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, così rettificata già

precedentemente approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, parte integrante del decreto stesso, nella parte in cui esclude illegittimamente chi agisce senza che l'Amministrazione abbia riesaminato la posizione di chi ricorre e corretto i gravissimi profili già lamentati nel ricorso principale che inevitabilmente inficiano la regolarità complessiva del procedimento concorsuale.

- Nonchè per tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali, precedenti e successivi ivi compresi i verbali di estremi sconosciuti redatti dalla Commissione Coordinatrice riunitasi per la rivalutazione del punteggio dei ricorrenti vittoriosi e di tutti i provvedimenti che abbiano inteso illegittimamente ratificare e regolarizzare il procedimento in questione

FATTO

1. Col ricorso principale, cui si rinvia integralmente, sono stati impugnati i provvedimenti che hanno determinato l'esclusione dal concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Bando del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90.

2. In via principale sono stati lamentati i numerosi e gravissimi disguidi e discrepanze che hanno caratterizzato la vicenda concorsuale in sintesi: incompatibilità dei commissari - illegittima composizione della commissione giudicante; irregolarità nella attività di verbalizzazione delle operazioni che attraverso lo scioglimento dell'anonimato e la correzione delle prove hanno portato alla predisposizione della graduatoria – violazione del codice dell'amministrazione digitale; violazione della collegialità e continua modifica nella composizione del comitato scientifico e della commissione, impossibilità di ricostruire secondo i principi della trasparenza e legittimità i passaggi concorsuali e pertanto assenza di criteri di svolgimento, verbalizzazione e correzione della prova. Sono state esaminate numerose occasioni in

cui la procedura seguita dalla Commissione e dalla Amministrazione ha completamente disatteso le regole del pubblico concorso.

3. I provvedimenti qui impugnati confermano le determinazioni illegittime già lamentate e invece che riesaminare l'iter procedimentale già lesivo e irregolare per tutti gli aspetti già dettagliatamente descritti, ne autorizzano e convalidano gli esiti, tornando a confermare l'illegittimo operato dell'Amministrazione con nuova potenzialità lesiva della graduatoria emessa, illegittima, costituita senza il riesame della intera vicenda concorsuale e della posizione di chi ricorre.

Tutto ciò premesso i provvedimenti impugnati meritano, pertanto, di essere annullati, del tutto illegittimi nella parte in cui confermano i profili di illegittimità già avanzati col ricorso principale e col seguente atto di motivi aggiunti, illegittimità che si rinnovano in questa sede attraverso i seguenti motivi di diritto.

MOTIVI

- I. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 e di quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONevolezza, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASSENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÉ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. (INCOMPATIBILITA' DEI 4 COMMISSARI - ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GUDICANTE -)**

- La graduatoria e i provvedimenti impugnati confermano e rinnovano la violazione dei principi fondamentali del pubblico concorso e del procedimento amministrativo e illegittimamente fanno emergere il mancato completo riesame ad oggi della vicenda ricostruita in fatto, nonché l'illegittimità della attività di ratifica e autorizzazione di quell'illegittimo operato attuata tramite i provvedimenti qui impugnati, ma soprattutto la Amministrazione col suo colpevole operato rifiuta ogni possibilità dell'amministrato di vedere correggere gli errori o quanto meno comprendere i motivi logico giuridici di questo rifiuto, fino a subire il danno gravissimo di vedersi ancora esclusi ingiustamente dal concorso. Si specifica inoltre che i procedimenti penali avviati in relazione alla vicenda concorsuale stanno facendo emergere numerosi profili di illegittimità che continuano ad essere ignorati dalla Pubblica Amministrazione, ad esempio la commissaria Busceti della sottocommissione 18 non aveva i requisiti relativi alla anzianità richiesta per svolgere le sue funzioni, aspetto che ha senz'altro inficiato ogni regolarità.
- Si rinnova pertanto con i provvedimenti impugnati anche il primo motivo di impugnazione relativo alla gravissima illegittimità della composizione sia della Commissione Plenaria, sia di quella specifica ed anche del Comitato scientifico. In particolare, si lamenta quanto già questo ecc.mo Collegio adito ha verificato con la detta sentenza n. 8655/2019 ossia che le modalità ed i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.
- **II. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 e di quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONevolezza, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASSENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI**

VALUTAZIONE, NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. (ILLEGITTIMA MANCATA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE, GRIGLIE E QUESITI – ILLEGITTIMITÀ DELLA ULTERIORE PROVA PRATICA SOMMINISTRATA A CHI RICORRE – ILLEGITTIMA MANCATA CONSIDERAZIONE NELLA VALUTAZIONE DEL SUPERAMENTO DELLO SCRITTO E MANCATA PRE-VALUTAZIONE DEI TITOLI)

- Altrettanto illegittima è la nuova graduatoria e i provvedimenti impugnati anche in relazione al seguente motivo, che si rinnova. Come ricostruito in fatto nonostante la natura nazionale della prova, le sottocommissioni illegittimamente hanno gestito la prova orale in maniera differenziata, operando senza che siano state PRE- individuate delle univoche e coerenti modalità generali, criteri e griglie E DETERMINAZIONE DEI QUESITI, questo è un iter irregolare che ha aggravato senz'altro la parità di trattamento. La Commissione ha valutato la ricorrente in maniera del tutto contraddittoria rispetto alle norme dello stesso Bando e senza preventivamente individuare una corretta e chiara scala di criteri e griglia di valutazione, nonché modalità sicure nella gestione dei quesiti e delle buste. I provvedimenti impugnati, autorizzativi e di ratifica di questo operato mostrano che l'Amministrazione invece che riesaminare conferma le illegittime modalità concorsuali impugunate, di cui si torna a lamentare la violazione di legge.
- **III. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITÀ'. ILLEGITTIMITÀ' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÈ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASSENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. (ASSENZA ILLEGITTIMA DI COLLEGIALITÀ DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE) -**

- Altrettanto illegittimo è emettere la graduatoria senza alcun riesame della vicenda concorsuale in relazione al funzionamento delle commissioni di concorso, la regola è che le stesse si atteggiino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione delle prove orali. GIA' DA VERBALE N. 3 DEL 25 GENNAIO 2019 LA COLLEGIALITA' NEL CONCORSO IN QUESTIONE E' STATA ANCHE INCREDIBILMENTE AUTORIZZATA COME VIRTUALE. MA IN OCCASIONE DELLA PROVA ORALE E' STATA ULTERIORMENTE VIOLATA, i Commissari infatti si sono distribuiti fisicamente distanziati nell'aula della prova e la prova informatica è stata svolta completamente e fisicamente distante dal Collegio giudicante, ATTEGGIANDOSI QUALE PROVA DEL TUTTO A SE' STANTE PRIVA DI CRITERI E MODALITA' PREVENTIVATE LASCIATA AL PURO ARBITRIO DEI SINGOLI COMMISSARI “INFORMATICI” DELLE VARIE COMMISSIONI.

- **IV. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 DEL 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASSENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.(CONTINUA MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE).**

A questo si aggiunga che sia il Comitato scientifico, sia la Commissione “madre”, sia le sotto Commissioni sono state più e più volte modificate, attraverso i decreti m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0000044.18-01- 2019; DDG 664 del 14_05_19; m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0000859.06-06-2019, e numerosi altri pubblicati sul sito ufficiale del Miur, con aggravio della trasparenza e della regolarità del cammino concorsuale, soprattutto alla luce delle gravissime difficoltà connesse alla 7 predisposizione dei criteri di

valutazione e applicazione e uso del meccanismo informatico. Inoltre, anche il Comitato scientifico che deve essere nominato per ogni tornata concorsuale, ha subito diverse modifiche e integrazioni anche per carenza di membri esperti in alcune delle lingue straniere, spagnolo e tedesco, con note 31106 del 5 luglio 2018; 563 del 24 luglio 2018; 336 del 26 aprile 2018. Quindi le commissioni della presente tornata concorsuale sono state più e più volte modificate ledendo palesemente la stessa continuità della valutazione e della pre determinazione dei criteri, griglie, modalità di svolgimento della prova orale e informatica, come visto del tutto mancata.

- **V. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 DEL 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASSENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.(ILLEGITTIMA SOMMINISTRAZIONE E DISCIPLINA DELLA PROVA ULTERIORE DI INFORMATICA).**
- Altro profilo che rimane illegittimamente non sanato e torna ad essere ingiustamente confermato dall'operato della P.A. è quello relativo alla lettura del Protocollo dello svolgimento della prova orale, conferma il seguente motivo di illegittimità che si deve riproporre. Tale modalità di svolgimento della prova orale confligge infatti con la ratio applicata anche alle prove scritte e con quanto previsto dal TU n. 297/1994, art. 400, secondo cui la prova di informatica il cui voto è stato determinante nella nostra vicenda, avrebbe dovuto essere semplicemente una prova di conoscenza, ma non una prova “pratica” ulteriore rispetto allo stesso orale, non prevista né disciplinata dal Bando, né da alcun altro provvedimento che ne abbia preventivamente definito quesiti, criteri, griglie e modalità, cosicché la ricorrente ha svolto una prova fisicamente nuova, lontana da tutti gli altri commissari, che ha determinato il

non superamento della prova orale e del concorso, nonostante il superamento dello scritto, COME SE chi RICORRE DOVESSE conoscere 8 programmi informatici e non semplicemente lo strumento del computer in armonia con il profilo epr cui stava concorrendo. Ciò in CONTRADDIZIONE E ILLOGICITA' RISPETTO all'art. 37 del TU sul pubblico impiego (l. 165/2001) il quale dispone che "1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera... 3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica". Nei pubblici concorsi è quindi prevista una conoscenza proporzionale al tipo di professionalità cui si ambisce e nel caso dei dirigenti scolastici non è certo la approfondita conoscenza dei programmi tecnici di tipo informatico l'essenza del profilo concorsuale. Da qui le modalità dello svolgimento della prova sono viziate per ingiustizia manifesta, eccesso di potere, illogicità, incongruenza . Pertanto, l'illegittimità va ravvisata NELLA CONTRADDITTORIETA' DELLA VALUTAZIONE ATTRIBUITA ALLA PROVA ORALE, RISPETTO AL superamento brillante dello scritto che PURE HA COMPORTATO APPUNTO L'USO DEL COMPUTER E RISPETTO ALLE MODALITÀ DELLA VERIFICA DELLA CONOSCENZA E AL VALORE ATTRIBUITO ILLEGITTIMAMENTE senza criteri, griglie e quesiti preventivi ma purtroppo DETERMINANTE PER LA DECISIONE DI NON AMMETTERE LA RICORRENTE per violazione del dlgs 297/1995, art. 400, della l. 165/2001, nonché per violazione dello stesso BANDO. Così l'eccessivo peso dato a tale prova, sotto il profilo del punteggio attribuito, è stato per chi ricorre il motivo di non raggiungimento della soglia di sbarramento.

- **VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 11.02. 2019 N. 12,**
- **D.M. 138/2017 – D.D.G. N. 1257/2017 ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – MUTAMENTO DEL NUMERO DEI VINCITORI – MODIFICA CRITERI AMMISSIONE ALLE PROVE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL BANDO NELLA FASE DELLA CHIUSURA DEL CONCORSO E ATTRIBUZIONE DEL VOTO MINIMO.**

Il decreto «semplificazione» (D L. n. 135/2018), convertivo in L. 12/2019, è stato modificato l'intero assetto della procedura, in quanto, con l'eliminazione dalle prove selettive del «corso di formazione» il numero dei vincitori è passato da 2416 a 2900. Tale elemento, oltre a motivare le ragioni del ricorso per l'aumento delle chance di vittoria, ha invero un altro portato che scuote l'intero assetto della selezione. Infatti, l'aver eliminato una prova d'esame ed una selezione ha di fatto alterato l'intero 9 processo che prevedeva parametri fissi (per numero di concorrenti o per risultato della prova) in ragione dell'obiettivo finale di selezionare 2416 vincitori. Ora se si modifica ex post tale ultimo decisivo dato, portandolo a 2900, è evidente che un tanto travolge i processi e i percorsi di selezioni posti nell'originario bando che avevano l'obiettivo manifesto di raggiungere con il percorso di selezione progressivo, per l'appunto, 2416 candidati. E' utile rammentare che in base all'art. Regolamento D.p.r. n. 3/1957 art. 9 intitolato "Esito delle prove di esame" in base al quale: Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e le prove pratiche, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse" e anche all'art 400, comma 11 del T.U. n. 297/1994 Lo jus superveniens ha modificato il quadro che non è più legittimato dal D.M. 138/2017 nonché il D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 impone all'art. 10, comma 7 che l'operazione di costituzione della graduatoria di merito prevede che: "Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.", considerato anche l'aumento del numero dei partecipanti appare illegittimo non aver predisposto una valutazione complessiva delle prove effettuate, visto altresì che la preselezione ancorava il voto utile proprio alla posizione dell'ultimo ammesso nella quantità prevista di candidati. Anche per tale motivo la procedura è radicalmente viziata. I vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba essere ammesso a sostenere la fase orale, annullando l'esito della fase scritta, o comunque, stanti i poteri di Codesto Ecc.mo Collegio ex art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato», si chiede che vengano adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente su chi ricorre.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Considerata l'impossibilità di individuare esattamente docenti controinteressati si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52, 2 co, c.p.a.

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio l'accoglimento del presente atto di motivi aggiunti, nonché del ricorso principale e dei precedenti motivi aggiunti, e per l'effetto l'annullamento dei provvedimenti impugnati di cui in epigrafe.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego.

Roma, 13 ottobre 2021

Avv. Elena Spina

Firmato da:
Elena Spina
Motivo:

Data: 13/10/2021 12:58:07